

**Il Commissario di Governo per l'emergenza Rifiuti, Bonifiche, Tutela delle Acque nella Regione Campania - delegato ex OO.P.C.M. nn. 2425/96, 2470/96, 2560/97, 2774/98, 2948/99, 3011/99, 3031/99, 3032/99, 3060/2000 e 3100/2000**

**Ordinanza n. 30 del 29 gennaio 2002**

VISTA l'Ordinanza n° 2425 del 18.3.1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale il Presidente della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario di Governo delegato per l'approntamento tra l'altro, del Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTE le Ordinanze n. 2470 del 31.10.1996, e n. 2560 del 2.5.1997 del Ministro dell'Interno Delegato al Coordinamento della Protezione Civile si è provveduto all'integrazione della predetta Ordinanza 2425/96;

VISTA l'Ordinanza n. 2948 del 25.2.99 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile con la quale si dispongono ulteriori misure concernenti gli interventi tesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e del risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica;

VISTO il D.P.C.M. del 3.12.99 con cui è stato prorogato fino al 31.12.2000 lo stato di emergenza determinatosi nella Regione Campania;

VISTE l'Ordinanza Ministeriale n° 3011 del 21.10.99 e n. 3031 del 21.12.99 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione Civile con le quali si recano ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e per il collegato risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica;

VISTA l'Ordinanza ministeriale del 21 dicembre 1999 n. 3032, a firma del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione Civile - , con cui si emanano e disciplinano ulteriori urgenti disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza, nel territorio della Regione Campania, del settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati, speciali e pericolosi;

PRESO ATTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2000 lo stato di emergenza ambientale nella Regione Campania e nella Città di Napoli è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;

PRESO CONOSCENZA che i Consorzi di Bacino, NA/1, NA/3 e CE/4 al fine di coordinare ed ottimizzare l'utilizzo dei propri impianti e delle professionalità già impegnate, hanno costituito una Società Consortile di gestione denominata IMP.RE.GE.CO. a r.l.;

IN CONSIDERAZIONE che, la indisponibilità di discariche ancora in esercizio, ma sottoposte a sequestro preventivo da parte delle competenti Autorità Giudiziarie, ha reso necessario l'invio fuori regione, anche in Paesi comunitari, dei RSU con costi per quanto convenienti, superiori a quelli praticabili in regime ordinario, che il prolungarsi dei tempi di utilizzo di tali pratiche, rispetto a quanto preventivabile, rende opportuno incoraggiare tutte le iniziative assunte dagli Enti individuati dalla legislazione che possano rappresentare un valido ausilio alle attività di smaltimento dei rifiuti;

PREMESSO che il miglioramento della logistica di raccolta, trasporto e smaltimento costituisce un passaggio cruciale per la razionalizzazione dei servizi e per conseguire significative economie sui costi di gestione;

CHE la Riforma amministrativa degli Enti locali, introdotta dalle Leggi "Bassanini", tende a rimediare ad alcune tra le più evidenti disfunzioni dell'Amministrazione pubblica, manifestatesi nel corso degli ultimi decenni, ovvero, lo sviluppo delle autonomie locali una amministrazione pubblica veramente al servizio dei cittadini;

RITENUTO che la riforma va intesa anche nel senso dell'associazionismo tra Enti in particolare tra quelli di piccole dimensioni, ovvero, attualmente emerge che la politica della "fusione" tra Enti locali di minore dimensione non ha futuro, mentre, al contrario, si confida nell'associazionismo, pertanto gli Enti

potranno mantenere la loro autonomia politica ma per quel che riguarda la gestione di uffici e servizi si potranno associare, gestendo insieme;

CHE:

- nell'attuale stato di emergenza dichiarato sul territorio regionale le Unioni tra Enti rappresentano una interessante opportunità per molti altri Soggetti istituzionali, soprattutto i più piccoli, per poter mettere in campo strumenti e servizi migliori, integrati, coordinati, con un consistente risparmio economico, andando incontro, quindi, alle esigenze dei cittadini e contribuire ad uscire dallo stato di emergenza dichiarato;

- l'iniziativa posta in essere dai Consorzi di Bacino Napoli 1, Caserta 4 e Napoli 3 ), il cui percorso di progettazione e la realizzazione ha tenuto conto della posizione geografica dei tre Enti promotori dell'iniziativa che costituisce l'occasione per scoprire come sia possibile ottimizzare i servizi e fare buon uso della normativa in materia di associazionismo degli Enti locali;

- l'iniziativa dei Bacini ha colto bene le opportunità offerte dalla normativa in materia di associazionismo degli Enti Locali, così come evidenzia che essa sia "istituto" flessibile ed attento alle particolarità delle realtà locali, ma al tempo stesso in grado di attenuarne le storiche ed eventuali divisioni particolaristiche;

CONSIDERATO che i Consorzi di Bacino, nelle premesse indicati, hanno manifestato la propria volontà di mettere a disposizione tutte le potenzialità delle associate sinergie, e delle proprie strutture a qualsiasi titolo detenute, dell'Autorità straordinaria di Governo delegata;

LETTE le OO.PP. C.M. innanzi richiamate; il T.U. "Enti Locali" approvato ed aggiornato con il DLT 267\2000; la c.d. legge "Bassanini" 127\1997 e sue integrazioni e modifiche; le prescrizioni dei RR.DD. 2440\23 e 827\24 modificati ed integrati;

VISTO l'articolo 5 della legge 225\1992 modificata ed integrata, la legge regionale 10\1993 vigente;

PRESO ATTO che da una attenta lettura della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (in SO n. 285 alla GU 29 dicembre 2001, n. 301) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2002", appare mancare un riferimento certo ad una norma generale sulla proprietà pubblica delle reti, ma anche ad un istituto legislativo certo che disciplina la forma della proprietà diretta o con società solo pubblica delle strutture e o reti; con la legge finanziaria per l'esercizio 2002 si affronta solo il tema della gestione delle reti (invero, manutenzione ed investimenti) con due ipotesi di affidamento, tra queste, nella fattispecie, risulta idonea quella dell'affidamento diretto a "società consortile pubblica";

IN CONSIDERAZIONE, oltremodo, che da una riconsiderazione della legislazione di protezione civile emerge, per il Commissario delegato, inevitabilmente, l'obbligo di farsi carico di contribuire a strutturare e, quindi, utilizzare un sistema che facilmente, a regime e con modalità uniformi e funzionali anche nella ripartizione delle competenze, contribuisca al rientro nell'ordinarietà; ovvero, la costituzione di Società Consortile pubblica, da parte dei Consorzi di Bacino, ha tenuto conto di due aspetti particolarmente significativi: la previsione di specifiche analisi tecnico- economiche sui benefici conseguibili, a fronte dei costi conseguenti le attività in regi-me di massima emergenza dichiarata ed i meccanismi che ne assicurino l'attuazione; risulta, anche, che l'ambito territoriale di riferimento ha tenuto conto delle diverse ipotesi di delimitazioni variabili;

PREMESSO che ricorrono i termini impositivi a salvaguardia dell'interesse pubblico, garantito solo da un ordinato svolgimento del servizio, ovvero, che tale obiettivo è perseguito dal Commissario che, oltre a privilegiare la raccolta differenziata dei rifiuti, mira ad ottenere una gestione unitaria a livello di ambito territoriale ottimale e, quindi, è giustificato l'affidamento alla Società Consortile pubblica della gestione degli impianti individuati; quanto innanzi nel rispetto ed ai sensi della disposizione dell'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3 100, in data 22 dicembre 2000, in particolare nella parte in cui all'art. 4, comma settimo attribuisce al Commissario tutti i poteri amministrativi in materia di gestione dei rifiuti (così come supportato dalla sentenza n. 6804 del 25. luglio 2001, TAR Lazio, Sez. Roma);

LETTA la disposizione di cui all'articolo 7, comma 7, dell'Ordinanza ministeriale n. 3 100 del 22 dicembre 2000, così come modificata ed integrata;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con le ordinanze Ministeriali in premesse citate,

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate:

- di approvare lo schema di convenzione, relativa alla disciplina della gestione degli impianti che saranno individuati esistenti e/o realizzandi concorrenti il programma di cui al Piano regionale emergenza rifiuti, da stipularsi tra il Commissario delegato e la Società Consortile INTRE.GE.CO. a r.l., a totale capitale pubblico, con sede in Napoli, costituita dagli Enti pubblici economici - strumentali dei Comuni - Consorzi di Bacino Na\1, Na\3 e Ce\4, così come facultati dall'istituto giuridico tipico dell'iniziativa imprenditoriale;

- di prendere atto che le prestazioni della Consortile pubblica sono rese a titolo non oneroso, nel rispetto dell'indirizzo comunitario; che alla stessa sarà corrisposto il rimborso dei costi sostenuti diretti ed indiretti, concorrenti anche quelli da sostenere per la manutenzione ordinaria e straordinaria, M compresi gli oneri relativi all'aggiornamento tecnologico;

- la liquidazione sarà disposta dal Commissario che farà gravare l'impegno sulle disponibilità maturate, alla data del 31 dicembre 2001, quali somme da rimborsare al Commissario a cura dei Consorzi di Bacino ex art. 8, comma 3 dell'OPCM n. 2774\ 1998;

- con atto commissariale, da emanare contestualmente alla stipula della predetta Convenzione, d'intesa con gli Enti interessati, saranno individuate le fonti di ristoro dei costi di cui innanzi, mediante la determinazione di una tariffa da praticare;

- con provvedimento del Commissario saranno nominati i componenti del Comitato Tecnico di cui all'articolo 14 dell'approvando schema di convenzione;

- il presente atto sarà inviato al BURC per la pubblicazione, ai Consorzi di Bacino, ex lege regionale 10\1993, Napoli 1, Napoli 3 e Caserta 4, alla Società Consortile IMP.RE.GE.CO. a r.l. con sede in via G. Porzio, 4 Centro Direzionale Is. G2 Napoli;

La Struttura Commissariale curerà l'esecuzione della presente disposizione.

29 gennaio 2002

Bassolino